



## Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>68</b>	<b>21-07-2020</b>

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA PER MANUTENZIONE VEGETAZIONE LUNGO STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PRESO ATTO

Della situazione esistente relativa allo stato di vegetazione delle essenze radicate in fregio alle strade comunali e vicinali e considerata la necessità di garantire fasce di rispetto nei pressi delle linee elettriche e telefoniche, di arterie di comunicazioni stradali e ferroviarie e degli alvei dei corsi d'acqua;

#### ESAMINATO

Lo stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio della Città di Baveno;

#### CONSIDERATO CHE

la presenza di:

- SIEPI che invadono la sede viaria e/o marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
- RAMI protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- PIANTE radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- PIANTE radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;

- PIANTAGIONI (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- PIANTAGIONI (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche e in caso di precipitazioni atmosferiche costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;

#### VERIFICATO

Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

#### VISTI

- Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1992 – Nuovo codice della Strada- e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
- l'art. 79 del Regolamento di Polizia Rurale;

#### RILEVATA

La necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade classificate come statali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio della Città di Baveno;

#### ORDINA

che tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le strade statali, provinciali, comunali e vicinali situati nel territorio della Città di Baveno, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, dovranno provvedere a:

- POTARE REGOLARMENTE LE SIEPI radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- TAGLIARE I RAMI delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE ALBERI, RAMAGLIE E TERRICCIO qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI E GLI ACCORGIMENTI ATTI AD EVITARE QUALSIASI DANNEGGIAMENTO e/o PERICOLO e/o LIMITAZIONE della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con le strade dovranno essere eseguiti nell'immediatezza del verificarsi delle suddette necessità e poste in essere regolarmente al fine di garantire la normale fruibilità delle strade a garanzia della sicurezza della viabilità e del decoro urbano.

#### AVVERTE

che, in caso di inadempienza alle disposizioni qui impartite, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli artt. 29 e 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti con le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Le segnalazioni riguardanti l'inosservanza della presente ordinanza dovranno essere trasmesse dagli Organi delegati alla funzione di Polizia Stradale, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Della presente Ordinanza sarà data notizia tramite affissione di avvisi entro gli spazi istituzionali unitamente ad esposizione all'interno dei locali ed esercizi entro il territorio comunale al fine di garantirne la massima diffusione.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Piemonte, entro il

termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione di questa ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

**RICORDA CHE**

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

**RAMMENTA ALTRESI'**

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc, sul quale grava la presunta responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Per informazioni, rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Baveno, Piazza Dante Alighieri n. 14, telefono 0323 923755.

La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio  
PLATINETTI FABRIZIO